



**BANDO DI GARA PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI OSSANA EX CANONICA P.ED.79/1 C.C. OSSANA E CASTELLO “SAN MICHELE” P.ED. 82 E PP.FF. 441,442/1,442/3, 444 E 445/1 C.C. OSSANA**

**ART. 1 - ENTE CONCEDENTE**

Denominazione ed indirizzo ufficiale dell'Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI OSSANA - Via Venezia n. 1 38026 Ossana (TN) telefono 0463/751363.

**ART. 2 - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARA**

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 122 di data 20.08.2019, immediatamente esecutiva, viene indetta presso la sede municipale, la gara per la concessione relativa alla gestione della struttura di Accoglienza di Ossana Ex Canonica p.ed.79/1 C.C. OSSANA e Castello “San Michele” p.ed. 82 e pp.ff. 441,442/1,442/3, 444 e 445/1 C.C. OSSANA.

La durata della concessione avrà la durata di anni 6 (sei) rinnovabili per ulteriori 6 (sei), a discrezione dell'amministrazione, salvo revoca da parte della Provincia della concessione in essere.

L'aggiudicazione sarà disposta, ai sensi dell'art.19 della L.P. 19 luglio 1990 n.23, a favore del concorrente che formulerà l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione in aumento rispetto al canone annuo a base d'asta fissato in € 10.000,00=. La gara sarà esperita con il criterio del prezzo più alto in aumento rispetto al canone annuo base fissato dall'amministrazione.

Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto al canone fissato a base di gara.

Si procederà anche in presenza di una sola offerta valida.

**ART. 3 - INDIVIDUAZIONE STRUTTURE**

L'ambito dell' aggiudicazione è costituito dai seguenti immobili:

- p. ed 79/1 C.C. Ossana, denominata “Casa di Accoglienza di Ossana ex Canonica”;
- p. ed. 82 e pp.ff. 441,442/1,442/3, 444 e 445/1 C.C. Ossana, denominato “Castello di San Michele.”

I predetti immobili sono identificativi negli allegati elaborati progettuali e planimetrie e censiti al Catasto Fabbricati di Malé, con adiacenti aree pertinenziali come da planimetrie indicate e da arredi interni come da inventari agli atti, che saranno messi a disposizione del gestore all'atto della consegna degli immobili.

Nella documentazione amministrativa di cui all'art. 8 lett. a) è necessario attestare di aver preso visione della struttura e di accettarla in modo incondizionato nello stato di fatto in cui si trova.

**ART. 4 CONDIZIONI CONTRATTUALI**

Gli immobili verranno consegnati nello stato in cui si trovano, arredati e con le utenze da volturare al concessionario con tutti gli oneri a suo carico.

Le migliori apportate alle strutture esistenti eventualmente realizzate dal concessionario in forza delle necessarie autorizzazioni comunali, al termine del contratto resteranno di proprietà dell'ente concedente e senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.

Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, a garanzia degli obblighi e delle obbligazioni assunte, comprese le obbligazioni derivanti dal pagamento di eventuali penali applicate, nonché di eventuali danni cagionati al compendio oggetto della presente concessione, l'aggiudicatario dovrà produrre al comune idonea fideiussione, escutibile a prima richiesta, per la durata del contratto stesso e degli eventuali rinnovi, per un importo pari al 10% dell' importo contrattuale. Detta fideiussione dovrà essere presentata prima della

stipulazione del contratto. L'incameramento, anche parziale, della cauzione definitiva obbliga il concessionario alla sua reintegrazione.

La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire tramite fideiussione bancaria, sottoscritta dal soggetto che legalmente rappresenta l'ente fideiussore, accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in carta libera, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la legale qualità del soggetto che sottoscrive la garanzia stessa ed il suo potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore. In alternativa la sottoscrizione può essere munita di autentica notarile, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria. Non saranno ammesse garanzie che contengano clausole attraverso le quali vengono posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune di Ossana.

La fideiussione dovrà riportare le seguenti clausole:

rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;

operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Ossana;

specifiche indicazioni che la garanzia si intende valida ed operante sino ad espressa autorizzazione allo svincolo da parte del Comune di Ossana;

inopponibilità all'ente garantito del mancato pagamento di premi o supplementi o del corrispettivo per la fidejussione da parte del debitore principale.

La fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Il concessionario assume intera e diretta responsabilità per ogni danno che per fatto proprio, dei propri collaboratori e dipendenti potesse derivare alla proprietà e/o a terzi.

Il concessionario è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa, con massimale per sinistro non inferiore ad Euro 1.000.000,00 per responsabilità civile verso terzi e quant'altro necessario, inclusa l'alea del furto ed incendio, per tenere sollevato il Comune da ogni pretesa di rivalsa da parte di chiunque

Il Comune di Ossana si riserva il diritto di revocare la concessione in ogni tempo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con lettera raccomandata e con un preavviso di novanta giorni.

Il concessionario decade di diritto dalla concessione, senza necessità di preavviso, nei seguenti casi:

1. Gravi inadempienze, frodi o qualsiasi altra azione posta in essere dall'aggiudicatario in evidente contrasto con le norme indicate nel presente contratto;
2. Il mancato rispetto del programma delle attività, senza il consenso da parte del Comune;
3. L'eventuale cessione a terzi, anche parziale del contratto, ovvero la cessione di semplici attività previste nel contratto stesso, senza il consenso da parte del Comune;
4. L'uso degli immobili concessi in gestione difforme da quanto indicato nel presente capitolato;
5. Il verificarsi di gravi e reiterate circostanze contrastanti con normative in materia di igiene, ordine pubblico e sicurezza;
6. Per rilevanti motivi di ordine pubblico;
7. Perdita dei requisiti;
8. Grave irregolarità, accertata dalle competenti Autorità, nella tenuta dei registri imposti dalla vigente normativa.
9. Mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di incameramento da parte del Comune di Ossana, qualora la predetta garanzia scenda al di sotto del 80% del valore iniziale.
10. Mancata stipula della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, secondo le modalità previste.

La decadenza di diritto dalla concessione comporta l'incameramento da parte del Comune di Ossana della cauzione definitiva, salvo il diritto al maggior danno causato dal concessionario per fatto a lui imputabile.

## **ART. 5 AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione sarà disposta, ai sensi dell'art.19 della L.P. 19 luglio 1990 n.23, a favore del concorrente che formulerà l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione in aumento rispetto al canone annuo a base d'asta fissato in € 10.000,00= (diconsì Euro DIECIMILA/00). La gara sarà esperita con il criterio del prezzo più alto in aumento rispetto al canone annuo base fissato dall'amministrazione.

Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto al canone fissato a base di gara.

## **ART. 6 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

Ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 50/2016 sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di seguito elencati:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le associazioni e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

### **COMMA 2**

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 della L.P. 30 luglio 2010 n. 17 (art. 71, commi 1, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010);
- possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall'art. 5 della L.P. 30 luglio 2010 n. 17 per l'esercizio del commercio del settore alimentare o misto;
- di non essere destinatari, nell'ultimo biennio, di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con la P.A. ed alla partecipazione a gare pubbliche a seguito della sospensione dell'attività imprenditoriale da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, tramite la Direzione Provinciale del Lavoro, per accertate violazioni delle "disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i.;
- l'iscrizione al registro CCIAA, con oggetto sociale attinente all'affidamento oggetto della presente procedura;
- la non sussistenza nei loro confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (antimafia);
- esperienza di 2 anni nella gestione di siti culturali.

Il possesso dei requisiti di cui sopra è dichiarato dai partecipanti alla gara mediante autocertificazione resa ai sensi della vigente normativa e potrà essere verificato dagli uffici comunali. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle offerte.

## **ART. 7 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE**

L'aggiudicazione sarà disposta, ai sensi dell'art.19 della L.P. 19 luglio 1990 n.23, a favore del concorrente che formulerà l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione in aumento rispetto al canone annuo a base d'asta fissato in € 10.000,00=. La gara sarà esperita con il criterio del prezzo più alto in aumento rispetto al canone annuo base fissato dall'amministrazione.

Non saranno ammesse riduzioni dell'offerta già presentata, a seguito di reclami di qualsiasi tipo presentati da parte del soggetto aggiudicatario.

Non verranno accettate offerte parziali.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.

## **ART. 8 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE**

Gli operatori economici dovranno far pervenire la propria offerta, redatta in lingua italiana, al protocollo del Comune di Ossana entro e non oltre il **05.09.2019 alle ore 12.00** a mano o a mezzo di corriere privato o a mezzo Poste Italiane o con qualsiasi mezzo di trasmissione che il concorrente a proprio esclusivo rischio riterrà idoneo con le seguenti modalità:

PLICO sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno l'indicazione del mittente, l'indirizzo, il recapito telefonico e la dicitura " BANDO DI GARA PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI OSSANA EX CANONICA P.ED.79/1 C.C. OSSANA E CASTELLO "SAN MICHELE" P.ED. 82 E PP.FF. 441,442/1,442/3, 444 E 445/1 C.C. OSSANA" , contenente all'interno quanto segue:

### **A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA costituita da:**

- 1) domanda di partecipazione con apposizione marca da bollo;
  - 2) dichiarazione attestante possesso dei requisiti di cui all'art. 6 comma 2 del presente bando, sottoscritta in forma leggibile, in originale, dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore autorizzato resa nelle forme previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m. ed i. o dichiarazione resa nelle forme previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m. ed i, che i suddetti requisiti saranno posseduti alla data di sottoscrizione del contratto;
  - 3) attestazione di presa visione e accettazione incondizionata della struttura nello stato di fatto in cui si trova e dell'accettazione del prezzo;
  - 4) in busta chiusa e sigillata "OFFERTA ECONOMICA";
- il tutto a pena di invalidazione dell'offerta;

Si avverte che oltre il termine stabilito dall'art. 8 non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente e non sarà consentita in sede di gara la presentazione di altre offerte.

Ogni evenienza che impedisca il recapito nel termine indicato costituisce rischio dell'offerente.

### **LE OFFERTE PERVENUTE DOPO LA DATA INDICATA NON SARANNO RITENUTE VALIDE.**

La documentazione difforme da quanto indicato costituirà motivo di esclusione.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'offerente aggiudicatario, mentre per l'ente appaltante diventa tale a decorrere dalla data del verbale di aggiudicazione.

## **ART. 9 - OPERAZIONI DI SELEZIONE - AGGIUDICAZIONE**

L'apertura della busta amministrativa avverrà il giorno **05.09.2019 alle ore 15.00** nella residenza municipale di Ossana in seduta pubblica.

il Segretario comunale ovvero un funzionario dallo stesso delegato alla presenza di altri due testimoni, procederà ad aprire i documenti presentati dai Concorrenti e contenuti nella domanda di partecipazione, a verificarne la completezza e regolarità formale.

Successivamente (lo stesso giorno oppure il giorno fissato per la seconda seduta pubblica), si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei Concorrenti in gara e si verificherà la regolarità formale, al termine del quale si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara.

Qualora la migliore offerta sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, il sistema effettuerà il relativo sorteggio in modalità automatica e casuale.

Nel caso la gara andasse deserta, si procederà a trattativa privata ai sensi delle vigenti norme di legge.

Prima dell'avvio dell'attività, il concorrente aggiudicatario dovrà far pervenire al Servizio competente presso della Gestione Associata Alta Val di Sole, presso il Comune di Vermiglio Responsabile Mosconi Sandra, la documentazione necessaria per avviare l'attività. In caso di ritardo nella consegna della documentazione, l'affidamento decorrerà dalla data di avvenuta sottoscrizione del contratto senza che questo possa comportare rideterminazioni del canone offerto, che rimane fisso ed invariabile.

#### **ART. 10 - CONTROLLO**

Il Comune vigilerà e procederà ad effettuare controlli sul buon andamento della gestione in ogni momento.

#### **ART. 11 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO**

Il concorrente dovrà obbligatoriamente effettuare il sopralluogo in contraddittorio con un dipendente dell'Ufficio Tecnico comunale che ne rilascerà verbale; il verbale dovrà essere obbligatoriamente inserito tra i documenti di gara.

Ossana, 21.08.2019

Prot. 3645

Il Responsabile del procedimento è il Segretario Comunale incaricato dott.ssa Giovanna Loiotila, Vice Segretario della Gestione Associata Alta Val di Sole.

Il Responsabile del Procedimento

dott.ssa Giovanna Loiotila



Titolare del trattamento	Comune di Ossana, con sede a Ossana (e-mail comune@pec.comune.ossana.tn.it, sito internet http://www.comune.ossana.tn.it)
Responsabile della protezione dei dati	Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet <a href="http://www.comunitrentini.it">www.comunitrentini.it</a>
Finalità	BANDO DI GARA PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI OSSANA EX CANONICA P.ED.79/1 C.C. OSSANA E CASTELLO "SAN MICHELE" P.ED. 82 E PP.FF. 441,442/1,442/3, 444 E 445/1 C.C. OSSANA"
Legittimazione	esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico
Diritti	<input type="checkbox"/> richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; <input type="checkbox"/> richiedere la fonte <input type="checkbox"/> ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; <input type="checkbox"/> richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento; <input type="checkbox"/> ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; <input type="checkbox"/> richiedere la portabilità dei dati; <input type="checkbox"/> aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; <input type="checkbox"/> opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati persona
Informazioni aggiuntive	Informativa completa e altre informazioni sono disponibili presso Ufficio Segreteria comunale